Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 marzo 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 gennaio 1957, n. 112.

Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi relativi al programma di assistenza conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America nel quadro dell'Accordo di cooperazione economica concluso in Roma il 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948 numero 1108:

1) Scambio di Note in merito alla assegnazione di carbone americano all'Italia contro prodotti italiani richiesti dagli Stati Uniti d'America per programmi di aiuto ad altri Paesi, Roma, 7 gennaio 1955;

2) Scambio di Note per l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli per dollari 15.520.000 da parte della « Foreign Operations Administration » (F.O.A.).Roma, 11 febbraio 1955;

3) Scambio di Note relativo all'assegnazione di prodotti agricoli americani all'Italia per un valore di dollari 18.500.000 in base alla Sezione 550 della legge di Sicurezza Mutua degli Stati Uniti d'America del 1951 (*Mutual Security Act of* 1951) e successivi emendamenti. Roma, 19 maggio 1955;

4) Accordo relativo all'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane in base al titoli I dell'*Agricultural Trade Development and Assistance Act* del 1954 e relativo scambio di Note. Roma, 23 maggio 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data in cui essi sono stati conclusi.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione del prestito previsto al punto *d*)

dell'art II dell'Accordo del 23 maggio 1955, la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ZOLI — MEDICI — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo allo scambio di carbone americano contro prodotti italiani.

N. 22/00024

Roma, lì 7 gennaio 1955

Signor Ministro,

il mio Governo ha preso nota del programma del Governo degli Stati Uniti per l'esportazione di carbone a Paesi amici con l'intesa che il Paese ricevente del carbone apra un conto speciale nella propria valuta, disponibile per il pagamento di quelle esportazioni a quei Paesi da designarsi dal Governo degli Stati Uniti. Con riferimento alle conversazioni che hanno avuto luogo fra i rappresentanti dei due Governi circa il desiderio del mio Governo di partecipare al suddetto programma, ho l'onore di confermare la intesa raggiunta come risultato di tali conversazioni.

1 Il Governo degli Stati Uniti stabilirà un programma secondo il quale il Governo italiano potrà acquistare negli Stati Uniti combustibili solidi di ogni tipo e qualità che gli possano occorrere e trasportarli in Italia.

2. L'esecuzione del programma avrà luogo mediante una serie di « procurement authorizations » rilasciate dal Governo degli Stati Uniti su richieste specifiche del Governo italiano, accettabili dal Governo degli Stati Uniti. per l'importazione di carbone statunitense, con indicazione specifica dei tipi e quantitativi di carbone desiderato.

3. Il Governo italiano prenderà adeguati provvedimenti affinchè le importazioni di carbone statunitense in base a questo programma non sostituiscano le importazioni normali di carbone che l'Italia effettua dagli Stati Uniti o dai Paesi amici degli Stati Uniti.

4. Il Governo italiano, riguardo al carbone fornito a seguito delle autorizzazioni citate più sopra, depositerà, in un conto speciale al nome del Governo italiano, in base a notifica dell'esborso in dollari da parte del Governo degli Stati Uniti in relazione al carbone acquistato dal Governo italiano, un importo, in valuta locale equivalente a tali pagamenti in dollari. Il controvalore da depositarsi sarà determinato, in ogni caso, in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno del mese cui si riferisce la notifica che sarà fatta al Governo italiano dal Governo degli Stati Uniti.

5. Il Governo italiano fornirà al Governo degli Stati Uniti i dati e le informazioni che potranno essere richiesti sulla situazione del conto speciale in valuta locale descritto al paragrafo 4 e permetterà ispezioni amministrative relative al conto stesso.

6. Il Governo italiano darà assicurazioni che almeno il 50% del tonnellaggio su linee regolari ed almeno il 50% di quello sui « tramps » di ogni P A. sarà trasportato su navi della Marina mercantile degli Stati Uniti.

7. Il Governo degli Stati Uniti è d'accordo che il Governo italiano non dovrà depositare nel conto speciale descritto al paragrafo 4 il controvalore in valuta locale dei maggiori costi di trasporto provenienti dalla differenza fra i tassi di nolo esistenti sul mercato delle navi commerciali statunitensi e quelli delle navi commerciali di altra bandiera.

8. Il Governo italiano userà i fondi depositati nel conto speciale ai sensi del paragrafo 4 per fornire prodotti acquistati in Italia a Paesi specificati dagli Stati Uniti, senza alcuna discriminazione di prezzo o di altro genere compresa quella di disponibilità per la esportazione: permetterà la esportazione di tali prodotti come per altri acquisti effettuati in Italia con qualsiasi divisa. I pagamenti agli esportatori italiani per i prodotti acquistati secondo questo programma saranno prontamente effettuati secondo i termini degli accordi commerciali o degli ordinativi d'acquisto applicabili in ciascun caso.

9. I due Governi concluderanno gli accordi integrativi eventualmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi di questo accordo.

Ho l'onore di proporre che, qualora le intese di cui sopra siano accettabili dal Governo degli Stati Uniti, questa Nota e la Vostra risposta di adesione costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della Vostra risposta.

Gradisca, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

E. VANONI

Signor
Henry J TASCA
Ministro Affari Economici
Direttore dell'United States Operations Mission
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

AMERICAN EMBASSY

January, 7, 1955

Dear Mr. Minister:

I have the honor to acknowledge receipt of your letter of January 7 in the following terms:

My Government has taken note of the program of the Government of the United States contemplating the export of coal to friendly countries under arrangements whereby the coal recipient country establishes a special account in its currency available for payment for such exports from that country to such other countries as the Government of the United States may designate. Referring to discussions which have been taking place between representatives of our two governments concerning the desire of my Government

to participate in the above program, I have the honor to confirm the understandings which have been reached as a result of these discussions.

1. The Government of the United States will establish a program whereby the Government of Italy may purchase in the United States solid fuel of any type or quality that it may desire, and transport the same to Italy.

2. The program contemplates for its execution a series of procurement authorizations issued by the Government of the United States, based upon specific requests by the Government of Italy acceptable to the Government of the United States for the import of United States coal specifying amounts and types of coal desired.

3. The Government of Italy will take appropriate steps to assure that imports of United States coal under this program will not displace normal imports of coal by Italy from the United States and countries friendly to the United States.

4. The Government of Italy with respect to coal furnished under authorizations referred to above, will deposit into a special account in the name of the Government of Italy upon notification of dollar disbursement by the Government of the United States for coal purchased by the Government of Italy an amount of lira equivalent to U. S. dollar disbursements at the official rate of exchange prevailing on the last day of the month of the disbursement period covered by each FOA notification report.

5. The Government of Italy will furnish to the Government of the United States such reports and information and allow such inspection of records as the latter may from time to time request concerning the status of the special account of lira described in paragraph 4.

6. The Government of Italy will assure 50 percent of the liner tonnage and at least 50 percent of the tramp tonnage on each procurement authorization will move in United States commercial vessels.

7. The Government of the United States agrees that the Government of Italy shall not be required to deposit in the special account described in paragraph 4 the lira countervalue of the higher transport costs attributable to the difference between the market rate of United States flag commercial vessels and those of other commercial vessels.

8. The Government of Italy will use the lira deposited in the special account pursuant to paragraph 4 to supply such goods purchased in Italy to such countries as the Government of the United States may designate and without any discrimination as to price or otherwise, including availability for export, compared with other foreign purchases in Italy using any currency. Payments to Italian exporters for goods procured under this program will be made as promptly as possible in accordance with the terms of the commercial contracts or the purchase orders applicable to each case.

9. The two governments will conclude such additional arrangements as may be necessary to carry out the objectives of this agreement.

I am pleased to inform you that the Government of the United States is agreeable to all of the terms and conditions set forth above.

Accept, Mr. Minister, the renewed assurance of my highest consideration.

Sincerely yours,

Director United States Operations Mission to Italy
HENRY J. TASCA

The Honorable Senator
Ezio VANONI
Minister of the Budget *Via XX Settembre* — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione all'Italia di 15.520.000 di dollari da parte della Foreign Operations Administration (F.O.A.).

AMERICAN EMBASSY
ROME

11 February 1955

Excellency:

I have the honor to refer to the conversations which have recently taken place between representatives of our two Governments relating to Defense Support Aid for Italy in fiscal year 1955 in order to promote the purposes of the Mutual Security Act of 1954. The United States Government is prepared to grant $ 15,520,000 to the Italian Government for this purpose from Mutual Security Funds appropriated for fiscal year 1955 on the following basis:

1) The whole of the $ 15,520,000 to be allotted by the Government of the United States will be subject to the normal import programming and control procedures established under the Mutual Security Act of 1954, and the Economic Cooperation Agreement of June 28, 1948 as amended between the United States and Italy.

2) Except for the commodities, if any, imported into Italy under the preceding paragraph within the terms of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, the lire counterpart, of the foregoing $ 15,520,000 will be deposited, released, and accounted for according to the normal procedures provided in the governing agreements between the United States and Italy. Insofar as the commodities imported into Italy under the preceding paragraph are sales within the terms of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, the local currencies resulting from such sales shall be deposited to the account of the United States Government.

3) Except as may otherwise be provided for by agreement between the United States and Italy, the counterpart held to the account of the Italian Government is to be used to build roads and other productive public works basic to the development of the economy of Southern Italy, thereby creating new short and long-term employment possibilities for depressed areas. Similarly, except as may be otherwise provided for by agreement between the United States and Italy, the local currencies deposited to the account of the United States from Section 402 sales under the Mutual Security Act of 1954 will be granted to the Government of Italy for the purposes described in the preceding sentence.

4) The projects specified in paragraph 3 will be administered so as to strengthen free labor. To this end, the contractors must be willing to treat with free trade unions as the representatives of the workers on the projects. The contractors must also observe as a minimum the labor conditions and wage rates established in national wage contracts for the categories of workers involved and comply with existing social security legislation and other legislation pertaining to the protection of workers.

5) The Italian Government will take all necessary action to publicize fully the use of United States grants and/or counterpart.

6) Revision of these terms will be subject to consultation and agreement between the Italian Government and the United States Government.

The United States Government would appreciate receiving confirmation that the foregoing terms and conditions are acceptable to the Italian Government.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

CLARA BOOTHE LUCE

His Excellency
MARIO SCELBA
Prime Minister of the Republic of Italy — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

N. 22/00184

Roma, 11 febbraio 1955

Signor Ambasciatore,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che si sono recentemente svolte tra i rappresentanti dei nostri due Governi in merito al « Defense Support Aid » all'Italia nell'anno finanziario 1954-55, allo scopo di promuovere gli obiettivi del « Mutual Security Act » del 1954.

A questo scopo, il Governo degli Stati Uniti è disposto a concedere $ 15.520.000 al Governo italiano sui fondi « Mutual Security », stanziati per l'anno finanziario 1954-55, sulla base delle seguenti intese:

1) Le assegnazioni dell'intera somma di $ 15.520.000 da parte del Governo degli Stati Uniti saranno soggette alle normali procedure di programmazione delle importazioni e di controllo, stabilite dal Mutual Security Act del 1954 e dall'Accordo di Cooperazione Economica del 28 giugno 1948 e successivi emendamenti tra gli Stati Uniti e l'Italia.

2) Tranne che per le merci eventualmente importate in Italia in base ai paragrafi precedenti, alle condizioni indicate dalla Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, il controvalore in lire dei predetti $ 15.520.000 verrà depositato, sbloccato e contabilizzato, secondo le procedure normali previste dagli accordi vigenti tra gli Stati Uniti e l'Italia.

Nella misura in cui le merci importate in Italia in base al paragrafo precedente sono costituite da vendite, ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, la valuta locale risultante da tali vendite sarà depositata sul conto del Governo degli Stati Uniti.

3) Ad eccezione di quanto può essere diversamente disposto mediante accordo fra gli Stati Uniti e l'Italia, il controvalore accreditato a favore del Governo italiano è destinato ad essere usato per costruire strade ed altre opere pubbliche produttive, fondamentali per lo sviluppo dell'economia dell'Italia meridionale, in modo da creare così nuove possibilità di occupazione, a breve e a lunga scadenza, per le aree depresse. Analogamente, eccetto quanto possa essere diversamente disposto attraverso accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia, la valuta locale depositata in nome degli Stati Uniti e proveniente dalle vendite di cui alla Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954, verrà concessa al Governo italiano per gli scopi indicati nel presente paragrafo.

4) I piani specificati nel paragrafo 3) verranno attuati in modo da rafforzare il libero lavoro. A questo scopo i datori di lavoro debbono essere disposti a trattare con i sindacati liberi quali rappresentanti dei lavoratori assunti per l'esecuzione di tali piani. I contraenti debbono anche osservare come minimo le condizioni di lavoro e i salari stabiliti nei contratti di lavoro nazionali per le categorie di lavoratori interessati e uniformarsi alla vigente legislazione di previdenza sociale e a ogni altra legge relativa alla protezione dei lavoratori.

5) Il Governo italiano prenderà ogni opportuna misura per dare piena pubblicità all'uso che esso farà dei fondi concessi dagli Stati Uniti e/o alla rispettiva contropartita.

6) La modifica dei termini di cui sopra sarà oggetto di consultazioni e di accordi fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti.

Il Governo degli Stati Uniti gradirà ricevere conferma che i termini e le condizioni sopra indicate sono accettabili da parte del Governo italiano ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

SCELBA

S. E.
Clare BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo alle assegnazioni di prodotti agricoli per dollari 18.500.000 stipulato in base alla sezione 550 del « Mutual Security Act » del 1951 e successivi emendamenti.

AMERICAN EMBASSY

Rome, May 19, 1955

Excellency,

I have the honor to refer to the allocation to the Government of Italy of agricultural commodities valued at $ 18.5 million, under Section 550 of the Mutual Security Act of 1951, as amended. I wish to confirm

herewith that this allocation, which was made on April 20, 1954, has been made with the following understanding:

1. The Government of Italy will pay for the agricultural commodities furnished under this allocation by depositing into a separate special account of the United States Government, upon notification of the amount of United States Government dollar disbursements, an amount of Italian lire equivalent to the United States dollar disbursements. The lire equivalent will be calculated at the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947, and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and Italian Governments dated April 15, 1948. Such deposits of lire to the special United States account will be governed by the provisions regarding United States lira accounts contained in paragraph number 6 (*B*) of the January 25, 1947 agreement.

2. The United States Government agrees to use the lira equivalent of $ 300,000 for the dependent overseas territories program in Somalia, in accordance with the Agreement for a Technical Cooperation Program between the Government of Italy and the Government of the United States of America, dated June 28, 1954.

3. The United States Government agrees to use the remaining balance of the lira equivalent of $ 18.2 million for payments against offshore procurement contracts let in Italy after April 20, 1954.

The United States Government would appreciate receiving confirmation of the acceptability of the foregoing procedures to the Italian Government.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

CLARA BOOTHE LUCE

His Excellency
GAETANO MARTINO
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per affari esteri
MARTINO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

22/707

Roma, 19 maggio 1955

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'assegnazione al Governo italiano di prodotti agricoli per un valore pari a $ 18.500.000, ai sensi della Sezione 550 del Mutual Security Act del 1951, e successivi emendamenti. Desidero confermare con la presente che tale assegnazione, effettuata il 20 aprile 1954, è stata fatta sulla base delle seguenti intese:

1) Il Governo italiano provvederà al pagamento dei prodotti agricoli forniti a seguito di questa assegnazione, depositando su un fondo speciale del Governo degli Stati Uniti, in base a notifica dell'importo degli esborsi in dollari effettuati dal Governo degli Stati Uniti, un importo in lire italiane equivalente agli esborsi in dollari degli Stati Uniti. L'equivalente in lire sarà determinato in base al tasso di cambio che si applica a tutte le transazioni del Governo degli Stati Uniti in Italia in conformità con l'Accordo concluso il 25 gennaio 1947 e con l'Accordo contenuto nel successivo scambio di lettere tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, in data 15 aprile 1948. Tali depositi di lire sul conto speciale degli Stati Uniti saranno soggetti alle disposizioni concernenti i conti in lire degli Stati Uniti di cui al paragrafo 6 (*B*) dell'Accordo del 25 gennaio 1947.

2) Il Governo degli Stati Uniti è d'accordo che l'equivalente in lire di $ 300.000 sia usato per il programma in favore dei dipendenti territori d'oltremare in Somalia, in conformità con l'Accordo per un Programma di Collaborazione Tecnica tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America del 28 giugno 1954.

3) Il Governo degli Stati Uniti è d'accordo di destinare la quota rimanente dell'equivalente in lire, pari a $ 18.200.000, per pagamenti relativi a contratti di commesse off-shore, stipulati in Italia dopo il 20 aprile 1954.

Il Governo degli Stati Uniti gradirà ricevere conferma che la procedura sopraindicata risulta accettabile da parte del Governo italiano ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

G. MARTINO

Sua Eccellenza
Clara BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Accordo sulle eccedenze agricole stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » del 1954.

Il Governo Italiano e il Governo degli Stati Uniti:

Riconoscendo l'opportunità di incrementare il commercio dei prodotti agricoli fra i due Paesi e con altre Nazioni amiche, attraverso forme che non abbiano a turbare il normale commercio degli Stati Uniti di questi prodotti o a portare indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli;

Considerando che l'acquisto di eccedenze agricole prodotte negli Stati Uniti, con pagamento in lire, contribuirà all'incremento di tale commercio;

Considerando che le lire risultanti da tali acquisti saranno impiegate in maniera vantaggiosa per entrambi i Paesi;

Desiderando stabilire di comune accordo le condizioni che devono regolare le vendite di eccedenze agricole da parte del Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo (Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954) e le misure che i due Governi prenderanno separatamente e unitamente, per favorire l'incremento del commercio di questi prodotti;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

VENDITA IN VALUTA LOCALE

1. Previo rilascio e accettazione delle autorizzazioni di acquisto menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna di finanziare la vendita contro lire di quei prodotti agricoli che saranno considerati in eccedenza in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo ad acquirenti autorizzati dal Governo italiano.

2. Il Governo degli Stati Uniti rilascerà autorizzazioni di acquisto che comprenderanno disposizioni relative alla vendita e alla consegna dei prodotti, al tempo e alle modalità del deposito delle lire ricavate da tali vendite e ad altre questioni connesse; tali autorizzazioni saranno soggette all'accettazione da parte del Governo italiano. Al paragrafo 3 di questo articolo sono elencati alcuni prodotti e gli importi per i quali i due Governi hanno raggiunto un accordo provvisorio.

3. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a finanziare la vendita all'Italia dei seguenti prodotti, per gli importi indicati, durante l'anno finanziario U. S. A. 1955, alle condizioni di cui al Titolo 1° della citata legge e al presente Accordo.

Prodotto	Importo (in milioni di $)
Cotone (incluso il nolo marittimo per la parte che deve essere finanziata dagli Stati Uniti)	36,6
Grano (grano duro)	9,1
Tabacco	3,2
Noli marittimi (costo di stima per il frumento e il tabacco, per la quota che deve essere finanziata dagli Stati Uniti)	1,1

Art. II

IMPIEGO DELLE LIRE

1. I due Governi convengono che le lire derivanti al Governo degli Stati Uniti d'America come conseguenza delle vendite fatte in base al presente Accordo, saranno usate dal Governo degli Stati Uniti d'America agli scopi seguenti negli importi indicati:

a) In pagamento di spese effettuate dagli Stati Uniti in Italia, incluse le spese di cui alle sotto Sezioni (*a*) ed (*f*) della Sezione 104 della legge; l'equivalente in lire di dollari 14.400.000.

b) Per acquistare o contrattare l'acquisto di materiali strategici o scarsi per la costituzione di scorte supplementari U S. A., in base alla Sezione 104 (*b*); l'equivalente in lire di dollari 1.000.000.

c) Per finanziare l'acquisto di beni o servizi a favore di terzi Paesi amici, in base alla Sezione 104 (*d*); l'equivalente in lire di dollari 4.600.000.

d) Per prestiti al Governo italiano per promuovere lo sviluppo economico dell'Italia in base alla Sezione 104 (*g*) della legge, prestiti condizionati tuttavia ad ulteriori intese tra i due Governi; l'equivalente in lire di dollari 30.000.000. Qualora le lire accantonate per prestiti al Governo italiano non fossero concesse entro tre anni dalla data del presente accordo, a causa della mancata intesa fra i due Governi circa l'impiego dei prestiti o per qualsiasi altra ragione, il Governo degli Stati Uniti potrà impiegare tali lire per uno qualsiasi degli altri scopi contemplati dalla Sezione 104 della legge.

2. Le lire derivanti dal presente accordo saranno spese dal Governo degli Stati Uniti per gli scopi dichiarati al paragrafo 1 del presente articolo, nel modo e nell'ordine di priorità che sarà deciso dallo stesso Governo degli Stati Uniti.

Art. III

DEPOSITO DELLE LIRE

L'ammontare delle lire che devono essere depositate sul conto degli Stati Uniti corrisponderà al valore in dollari delle vendite di prodotti rimborsate o finanziate dal Governo U.S.A. in base alla legge 480 (comprese le spese di trasporto, se finanziate dagli Stati Uniti, e di carico, scarico, stivaggio, ecc.) convertite in lire al tasso di cambio che si applica alle transazioni effettuate dal Governo degli Stati Uniti in Italia, in base all'accordo del 25 gennaio 1947, e all'accordo di cui al successivo scambio di note fra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia in data 15 aprile 1948. Tali depositi di lire sul conto degli Stati Uniti saranno regolati dalle disposizioni concernenti i conti U. S. A. in lire di cui al paragrafo 6 (*b*) dell'accordo del 1948.

Art. IV

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Governo italiano conviene che prenderà tutte le misure possibili per impedire la rivendita o la spedizione verso altri Paesi o l'uso a scopi non interni (salvo che tali vendite, rispedizioni o usi siano specificatamente approvati dal Governo degli Stati Uniti) di eccedenze agricole acquistate in base alle disposizioni della legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, e per assicurare che, dall'acquisto di tali prodotti, non deriverà una maggiore disponibilità dei prodotti stessi o di altri simili per Nazioni non amiche degli Stati Uniti.

2. I due Governi convengono che prenderanno ragionevoli precauzioni per assicurare che le vendite di eccedenze agricole in base alla legge del 1954 per l'Assistenza e lo Sviluppo del Commercio Agricolo, non apportino indebito squilibrio ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli, non turbino i normali scambi degli Stati Uniti di questi prodotti e non danneggino materialmente le relazioni commerciali esistenti tra gli altri Paesi del mondo libero.

3. Nell'attuazione del presente Accordo i due Governi si adopreranno per garantire condizioni commerciali atte a permettere ai contraenti privati di operare in maniera efficace, e faranno quanto è in loro potere per incrementare ed espandere una continua domanda di mercato nel campo dei prodotti agricoli.

Art. V

CONSULTAZIONI

I due Governi si consulteranno, su richiesta di uno di essi, su ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad esso.

Art. VI

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

In fede di che i rispettivi rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti fede, addì 23 maggio 1955.

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
CLARA BOOTHE LUCE

Per il Governo Italiano
SCELBA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

May, 23, 1955

Excellency,

With reference to the Surplus Agricultural Commodities Agreement signed today between the United States of America and Italy under Title I of United States Public Law 480, I have the honor to propose the following supplementary understandings in relation to this agreement.

1. With regard to Article II, Paragraph 2, the United States Government agrees to consult with the Italian Government regarding the establishment of the priorities thereto referred.

2. It is understood that Article IV, Paragraph 2, of this agreement requires the Italian Government to undertake: (*a*) to import from the United States usual marketings of not less than 67,000 metric tons of wheat, 900 metric tons of tobacco an 344,000 bales of raw cotton, in the year ending July 31, 1955 and (*b*) to maintain during the 1954-1955 marketing season usual imports of the above commodities from friendly countries other than the United States.

3. With regard to purchase authorizations issued under the terms of the agreement, the United States Government agrees to extend the contracting period beyond June 30, 1955 provided shipment from the United States takes place prior to September 30, 1955.

4. It is understood that representatives of our two Governments will effect an agreement in regard to the public information aspects of this program as soon as possible.

I shall be glad if Your Excellency will confirm the foregoing on behalf of the Government of the Italian Republic.

Accept Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

CLARA BOOTHE LUCE

His Excellency
Mario SCELBA
Prime Minister of Italy Palazzo Viminale ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Roma, lì 23 maggio 1955

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sulle eccedenze agricole firmato oggi dagli Stati Uniti d'America e dall'Italia in base al Titolo I della legge 480 (U. S. Public Law 480) e di proporre le seguenti intese supplementari:

1. Riguardo all'articolo II, Paragrafo 2, il Governo degli Stati Uniti è d'accordo di consultarsi col Governo italiano per quanto concerne la determinazione delle precedenze ivi menzionate.

2. L'articolo IV, Paragrafo 2 del presente Accordo richiede che il Governo italiano si impegni: (*a*) ad importare dagli Stati Uniti come normali acquisti non meno di 67.000 tonnellate metriche di grano, 900 tonnellate metriche di tabacco e 344.000 balle di cotone grezzo, nell'anno che termina il 31 luglio 1955 e (*b*) a mantenere all'abituale livello durante la stagione di acquisti 1954-55 le importazioni di tali prodotti dai Paesi amici all'infuori degli Stati Uniti.

3. Riguardo alle autorizzazioni d'acquisto rilasciate ai sensi dell'Accordo, il Governo degli Stati Uniti conviene di prorogare il periodo contrattuale al di là del 30 giugno 1955, purchè le spedizioni dagli Stati Uniti abbiano luogo prima del 30 settembre 1955.

4. Rappresentanti dei nostri due Governi concorderanno tra loro quanto prima il modo migliore di informare l'opione pubblica sul presente programma.

Sarò lieta se l'Eccellenza Vostra vorrà confermarmi l'accordo del Governo della Repubblica Italiana su quanto precede ».

Ho l'onore d'informarLa che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione.

SCELBA

S. E.
Clara BOOTHE LUCE
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 113.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna Pellegrina e dei S.S. Giovanni Evangelista e Cristina, in rione Cervara del comune di Massa (Massa Carrara).

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 7 luglio 1956, integrato con dichiarazione del 23 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna Pellegrina e dei S.S. Giovanni Evangelista e Cristina, in rione Cervara del comune di Massa (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 114.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X, in Marghera di Venezia.

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° giugno 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in Marghera di Venezia, e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* · MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 115.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna della Salute, nel comune di Maser (Treviso).

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 22 gennaio 1951, integrato con postilla del 15 novembre 1955 e tre allegati rispettivamente del 22 gennaio 1951, con postille 23 luglio 1956, 11 ottobre 1955 e 27 giugno 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della Salute, nel comune di Maser (Treviso), e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia, alla quale vengono assegnati beni immobili appartenenti alla Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, in Coste di Maser.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 116.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Pie Sorelle della Piccola Missione per le sordomute, con sede in Bologna.

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Pie Sorelle della Piccola Missione per le sordomute, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 117.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna, in frazione Palazzasso del comune di Caraglio (Cuneo).

N. 117 Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna, in frazione Palazzasso del comune di Caraglio (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 132. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1957.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1951, n. 535;

Considerato che occorre provvedere alla nuova nomina del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ercole Tirone è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo.

Art. 2.

Sotto la stessa data sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo i signori:

Camaiti dott. ing. Alberto, direttore generale dell'economia montana e delle foreste, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Delogu prof. Raffaele, soprintendente ai monumenti di L'Aquila, per il Ministero della pubblica istruzione;

Fusillo dott. Francesco, per il Ministero dell'industria e commercio;

Tulli dott. Raimondo, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo;

Sammartino on. dott. Remo, per la provincia di Campobasso;

Boccia ing. Manfredo, per la provincia di L'Aquila;

Di Loreto ten. col. Tommaso, per la provincia di L'Aquila;

Tobia dott. Arturo, per la provincia di Frosinone;

Zavattari prof. Edoardo, dell'Università di Roma, quale esperto di zoologia;

Pavari prof. Aldo, direttore della Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze, quale esperto in botanica;

Beneo dott. ing. Enzo, direttore del Servizio geologico del corpo statale delle miniere, quale esperto in geologia.

Art. 3.

In pari data sono nominati revisori dell'Ente anzidetto i signori:

De Marinis rag. Eraldo, per il Ministero del tesoro;

Maietta dott. Giuseppe, per il Ministero delle finanze;

Giacalone Guido, ispettore capo del Corpo forestale, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1957
Registro n. 3 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 285

(2014)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1957.

Conferma in carica dei rappresentanti del Tesoro nel Collegio sindacale dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, Ente di diritto pubblico con sede in Trento, approvato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1953;

Considerato che occorre provvedere alla conferma del Collegio sindacale per il triennio 1957-59;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Lino Santroni ed il dott. Ugo Cevoli sono confermati rispettivamente nella carica di sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, Ente di diritto pubblico con sede in Trento.

I predetti dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1957.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, società per azioni, con sede in Roma, a compiere, nell'ambito della sua competenza territoriale, operazioni di credito peschereccio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le leggi 10 gennaio 1952, n. 16 e 27 dicembre 1956, n. 1457;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Santo Spirito, società per azioni, con sede in Roma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni, con sede in Roma, è autorizzato a compiere, nell'ambito della sua competenza territoriale, operazioni di credito peschereccio, a termini delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1957.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), nel Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, nonchè la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto, in data 9 gennaio 1957, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, nel Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Ravenna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), nel Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Ravenna, con sede in Ravenna, avrà luogo alle seguenti condizioni;

a) assunzione da parte del Monte di credito su pegno di Ravenna di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo;

b) incameramento da parte del Monte di Ravenna del patrimonio netto del Monte di Bagnacavallo;

c) impegno da parte del Monte di Ravenna di destinare, a norma dell'art. 14 del decreto 25 maggio 1939, n. 1279, in favore delle opere assistenziali del comune di Bagnacavallo, una quota di utile netto annuale proporzionata all'effettivo patrimonio rilevato;

d) impegno da parte dell'Ente incorporante di assicurare sulla piazza di Bagnacavallo il servizio del credito pegnoratizio con esclusione di qualsiasi altra operazione bancaria;

e) impegno da parte del Monte di Ravenna di modificare la propria denominazione in « Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Modificazione dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata con la legge 11 gennaio 1957, n. 5;

Vista la legge 22 dicembre 1953, n. 955;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1954 che ha approvato lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Vista la delibera del Consiglio generale del predetto Istituto in data 1° febbraio 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 19 dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma, è modificato come segue:

« L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1953.

Gli utili netti della gestione sono attribuiti:

a) almeno per il 50 % ad un fondo di riserva, il quale deve essere investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; i relativi interessi vanno in aumento del fondo di riserva;

b) ad un fondo da costituirsi presso il Mediocredito per contributi — agli Istituti regionali e alle aziende di credito, indicati ai sensi del primo comma dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 — annualmente commisurati all'entità delle operazioni effettuate dagli stessi senza il ricorso al Mediocredito ed aventi le caratteristiche di cui agli articoli 17, 18 e 19 della predetta legge 25 luglio 1952, n. 949 e all'art. 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Le concessioni dei contributi sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito, in conformità dei criteri che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) ad un fondo per il concorso in iniziative destinate allo studio dello sviluppo economico dei Paesi che offrano possibilità di collocamento di forniture speciali da parte di imprese italiane, in progetti atti a promuovere le dette forniture, non che per il concorso in iniziative destinate a facilitare l'addestramento in Italia di tecnici di Paesi nei quali si attui una politica di sviluppo economico che possa interessare esportazioni dall'Italia di beni strumentali.

I prelevamenti dagli utili netti della gestione del Mediocredito delle somme da versare ai fondi di cui alle lettere *b*) e *c*), saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Consiglio generale del detto Istituto.

Le perdite nette di esercizio, ad avvenuta approvazione del bilancio dal quale risultano, sono portate a riduzione del fondo di riserva e, qualora in esso non trovino totale copertura, sono per la differenza riportate a nuovo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

(1997)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Varese n. 1621, in data 21 febbraio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Sala Federico e De Salvo Fulvio, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla Camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Varese con i signori Donelli Emilio e Cadario Alfredo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Donelli Emilio e Cadario Alfredo sono chiamati a far parte, quali rappresentanti dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Varese in sostituzione dei signori Sala Federico e De Salvo Fulvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Savona n. 3052 in data 22 febbraio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Marchetti Romano rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura richiesta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura con il dottor Baldelli Bruno;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Baldelli Bruno è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, della Commissione provinciale per il collocamento di Savona in sostituzione del dott. Marchetti Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 234, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Strangolagalli (Frosinone) di un mutuo di L. 2.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1922)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 240, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Staiti (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.555.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1923)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sassoferrato (Ancona) di un mutuo di L. 16.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1926)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sammichele di Bari (Bari) di un mutuo di L. 5.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1928)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 237, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Romans d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1929)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 241, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rocca Santo Stefano (Roma) di un mutuo di L. 3.530.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1930)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 230, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Biase (Campobasso) di un mutuo di L. 440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1927)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 238, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ripe San Ginesio (Macerata) di un mutuo di L. 2.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1931)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Provvidenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 229, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Provvidenti (Campobasso) di un mutuo di L. 400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1932)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Poppi (Arezzo) di un mutuo di L. 1.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1933)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Polignano a Mare (Bari) di un mutuo di L. 4.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1934)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 242, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Papozze (Rovigo) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1935)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1957, registro n. 7 Interno, foglio n. 178, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paolisi (Benevento) di un mutuo di L. 1.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1936)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 1957 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 272) è stato disposto nei confronti della ditta VALENTINI Maddalena, Teti, Maria e Torquato fratelli e sorelle, fu Amilcare:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 4006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 79.90.71);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 1957 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 172) è stato disposto nei confronti della ditta BRUCHI Maria Annunziata fu Egidio maritata LOTTERINGHI DELLA STUFA:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3826, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 108.73.67);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, numero 156.

(1887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 27 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,84	624,83	624,87	624,80	624,84	624,86	624,925	624,84	624,84
$ Can.	653,75	653,50	653,50	653,875	653,55	653,81	653,625	652 —	653,75	654 —
Fr. Sv. lib.	145,805	145,785	145,78	145,80	145,70	145,80	145,79	145,78	145,80	145,80
Kr. D.	90,595	90,585	90,58	90,60	90,55	90,59	90,57	90,72	90,60	90,60
Kr. N.	88,09	88,10	88,11	88,09	80,10	88,09	88,09	88 —	88,09	88,10
Kr. Sv.	121,64	121,67	121,62	121,64	121,62	121,64	121,65	121,40	121,64	121,65
Fol.	165,18	165,23	165,23	165,23	165,20	165,18	165,21	165 —	165,18	165,20
Fr. B.	12,515	12,515	12,515	12,5125	12,5175	12,51	12,51375	12,52	12,51	12,52
Fr. Fr.	178,45	178,48	178,47	178,455	178,47	178,45	178,46	178,48	178,47	178,47
Fr. Sv. acc.	143,45	143,46	143,50	143,47	143,43	143,45	143,45	143,40	143,45	143,47
Lst.	1760 —	1760,50	1760,25	1760,625	1760,25	1760 —	1760,25	1760,50	1760 —	1760,375
Dm. occ.	149,83	149,82	149,83	149,83	149,81	149,83	149,83	149,84	149,83	149,83
Scell. Aust.	24,175	24,175	24,18	24,18375	24,165	24,17	24,18	24,17	24,17	74,175

Media dei titoli del 27 marzo 1957

Rendita 3,50 % 1906	64,175
Id. 3,50 % 1902	57,80
Id. 5 % 1935	89,60
Redimibile 3,50 % 1934	78,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,60
Id. 5 % 1936	95,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,45

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	653,75
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	90,585
1 Corona norvegese	88,09
1 Corona svedese	121,645
1 Fiorino olandese	165,22
1 Franco belga	12,513
100 Franchi francesi	178,457
1 Franco svizzero acc.	143,46
1 Lira sterlina	1760,437
1 Marco germanico	149,83
1 Scellino austriaco	24,182

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 10 gennaio 1957, il notaio dott. Ferruccio Larice, residente ed esercente in Gorizia, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di quella città per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(1915)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario governativo della Società cooperativa di navigazione « G. Garibaldi », con sede in Genova, per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e dirigenti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1957, al comandante medaglia d'oro Cesare Rosasco, commissario governativo della Società cooperativa di navigazione « G. Garibaldi », con sede in Genova, sono conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'esercizio dall'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e dirigenti.

La relativa deliberazione commissariale è stata approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con successivo decreto del 21 marzo 1957.

(1718)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Banca R. Vallini & C., società in accomandita per azioni, di Ferrara, da parte della Banca Popolare di Bologna - società cooperativa a r. l., di Bologna, e sostituzione di quest'ultima azienda, con propria dipendenza, nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Ferrara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 3 dicembre 1956;

Viste le deliberazioni adottate in data 5 gennaio 1957 dalle assemblee dei soci, rispettivamente, della Banca Popolare di Bologna e della Banca R. Vallini & C., di Ferrara;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca R. Vallini & C. società in accomandita per azioni, di Ferrara da parte della Banca Popolare di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, di Bologna.

La Banca Popolare di Bologna è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(1912)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1262;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 369;

Vista la legge 24 febbraio 1956, n. 48;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) Radiologia, Università di Palermo.

Facoltà di agraria:

1) Meccanica agraria con applicazioni di disegno, Università di Torino.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Divisione I) entro il 30 giugno 1957.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano, appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei copie;

3) di un elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro il termine suindicato, del 30 giugno 1957, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 30 giugno 1957 salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1957.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori

abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1957, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1957, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Divisione I) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dalle competenti autorità anagrafiche.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre al certificato di nascita ed allo stato di famiglia, se coniugato.

Roma, addì 26 marzo 1957

Il Ministro: Rossi

Allegato *A*

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione superiore
Divisione I Roma

Il sottoscritto . . . .
nato in . . il
residente in via n.
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di .

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 389, il sottoscritto dichiara

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1)

di non aver riportato condanne penali (2)

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1957.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . . .
Indirizzo . . . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(2018)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle due prove, scritta e pratica, del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico di concetto delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, rende noto che la prova scritta e quella pratica relative al concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico di concetto delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano), indetto con decreto Ministeriale in data 22 ottobre 1956, avranno luogo a Milano presso la sede della Stazione sperimentale interessata, piazza Leonardo da Vinci n. 32 (Città degli studi) secondo il seguente calendario:

prova scritta: il 9 aprile 1957 alle ore 9,30;
prova pratica: il 10 aprile 1957 alle ore 9,30.

(2019)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 21920 del 19 aprile 1955, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1954;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Brancato dott. Giuseppe	punti	110,727	su 150
2. Urso dott. Rosario	»	109,486	»
3. Bonanno dott. Carmelo	»	109,304	»
4. Cilibrasi dott. Gaetano	»	105,944	»
5. Petta dott. Giorgio	»	103,29	»
6. Orlando dott. Luigi	»	98,719	»
7. Frequenza dott. Giuseppe	»	94,97	»
8. Spitaleri dott. Antonino	»	93,527	»
9. Tarantino dott. Pietro	»	91,425	»
10. Sannasardo dott. Benedetto	»	91,218	»
11. Sanfilippo dott. Giuseppe	»	90,158	»
12. Genco dott. Francesco	»	86,01	»

13. Montalbano dott. Giuseppe	punti	85.509	su 150
14. Enia dott. Francesco	»	85,382	»
15. Ferrara dott. Giovanna	»	85,254	»
16. Monaco dott. Rocco	»	85 —	»
17. Tedesco dott. Giuseppe	»	82,218	»
18. Fanara dott. Salvatore	»	81,828	»
19. Catalano dott. Antonino	»	80,255	»
20. Manfrè dott. Franco	»	77,516	»
21. Colombo dott. Giacinto	»	72,327	»
22. La Mattina dott. Giuseppe	»	72,313	»
23. Nuara dott. Calogero	»	71,01	»
24. Rigoli dott. Tindaro	»	70,363	»
25. Barna dott. Salvatore	»	70,28	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 4 marzo 1957

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 3678 in pari data, col quale viene approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1954;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che il dott. Cilibrasi Gaetano non ha diritto ad assegnazione di sede in quanto le sedi dal predetto indicate in ordine di preferenza vengono assegnate ai concorrenti che lo precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Brancato dott. Giuseppe: Palermo;
2) Urso dott. Rosario: Bagheria (3ª condotta);
3) Bonanno dott. Carmelo: Campofelice Fitalia;
4) Petta dott. Giorgio: Montelepre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 4 marzo 1957

Il prefetto: MIGLIORE

(1896)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 5864/3ª San. del 20 gennaio 1954, col quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice relativi allo svolgimento del concorso e riconosciutili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle concorrenti idonee:

1. Lo Gullo Maria Francesca	punti	50,013	su 100
2. Arcanà Antonia	»	48,069	»
3. Lo Presti Amato Maria	»	48,000	»
4. Giannetto Lucia	»	45,710	»
5. Battaglia Marianna	»	40,323	»
6. Casablanca Maria Teresa	»	39,204	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini del regolamento citato.

Messina, addì 8 marzo 1957

Il prefetto: RUSSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 5864/3ª San. del 20 gennaio 1954, col quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il decreto pari numero col quale è stata approvata la graduatoria generale delle concorrenti idonee;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche, a fianco di ciascun nominativo indicate, le seguenti concorrenti:

1) Lo Gullo Maria Francesca: condotta ostetrica di Mongiuffi Melia;
2) Arcanà Antonia: condotta ostetrica di Savoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini del regolamento sopracitato.

Messina, addì 8 marzo 1957

Il prefetto: RUSSO

(2007)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.